

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri
modificati dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario

I crediti



BOZZA FINALE
APPROVATA DAL COMITATO ESECUTIVO
IL 30 MAGGIO 2005
E TRASMESSA ALLE AUTORITÀ COMPETENTI
(versione in sola lettura)

Sostituisce il principio n. 15 del gennaio 1996

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nasce dall'esigenza, avvertita dalle principali parti private e pubbliche italiane, di costituire uno "standard setter" nazionale dotato di ampia rappresentatività con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile.

L'OIC si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

Esso predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, fornisce il supporto tecnico per l'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive comunitarie in materia contabile. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori dei Conti.

I principi contabili dell'OIC sono soggetti al parere della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Comitato Esecutivo.

* * * * *

I principi contabili nazionali sono pubblicati dall'OIC nelle seguenti due serie:

- la serie OIC con nuova numerazione di cui il primo è l'OIC 1 "I principali effetti della riforma del diritto societario sul bilancio d'esercizio";
- la precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30) che hanno mantenuto la precedente numerazione anche nella versione modificata dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario, allo scopo di facilitarne l'uso da parte del lettore.

INDICE

SCOPO E CONTENUTO	1
I CREDITI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA.....	2
PRINCIPI GENERALI	2
CLASSIFICAZIONE.	2
VALUTAZIONE E RILEVAZIONE.	3
NOTA INTEGRATIVA.....	3
I CREDITI: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO	5
A. DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E RILEVAZIONE.....	5
B. RICHIAMO DEI PRINCIPI CONTABILI GENERALI.....	7
C. CLASSIFICAZIONE.....	7
D. VALUTAZIONE.....	9
D.I. Principio generale.	9
D.II. Determinazione della rettifica per svalutazione crediti.	9
D.III. Attualizzazione.	11
D.IV. Crediti incassabili con un'attività diversa dai fondi liquidi.....	13
D.V. Crediti da incassarsi con attività diverse dai fondi liquidi originariamente previsti.	13
D.VI. Crediti dati a garanzia di prestiti.....	13
D.VII. Cessione di crediti (per le cambiali vedasi paragrafo D.XII).....	13
D.VIII. Cambiamento sostanziale dei termini di pagamento.	15
D.IX. Interessi di dubbio incasso.	15
D.X. Interessi soggetti a condizione.....	15
D.XI. Cambiali attive (o effetti attivi).	15
D.XII. Interessi su crediti e cambiali attive.	16
D.XIII. Crediti in Euro con clausola di rettifica incrementativa per adeguamento al mutato potere d'acquisto della moneta.	16
D.XIV. Crediti per operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine	16
E. NOTA INTEGRATIVA	17

SCOPO E CONTENUTO

L'OIC – Organismo Italiano di Contabilità - ha curato la revisione del Principio contabile 15, emanato nel gennaio 1996, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

Con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n° 127, era stata data attuazione alle Direttive CEE n° 78/660 e n° 83/349 in materia societaria relative rispettivamente al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato. La disciplina di bilancio è stata ora modificata con il D. Lgs. 17 gennaio 2003 n° 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante la riforma del Diritto Societario in attuazione alla legge Delega 3 ottobre 2001, n° 366. I Principi contabili direttamente interessati dalle modifiche legislative suddette sono stati aggiornati per riflettere tali cambiamenti specificamente esposti nel Principio contabile OIC 1 e nell'Appendice di aggiornamento allo stesso.

Il presente Principio riedito riporta, dunque, le modifiche rese necessarie per coordinarne il testo con le regole contabili indicate nel principio OIC 1 e nell'Appendice di aggiornamento all'OIC 1.

Dal Principio Contabile 15 del gennaio 1996 sono state eliminate, oltre la normativa fiscale ormai superata, anche le parti che sintetizzavano il raffronto tra i principi in esso enunciati ed i Principi Contabili Internazionali in vigore alla data suddetta; infatti, numerosi principi contabili internazionali sono stati oggetto di modifica. Al riguardo, l'OIC si fa parte attiva nell'elaborazione di proposte di modifiche da apportare alla disciplina civilistica del bilancio, finalizzate anche al recepimento delle norme comunitarie in materia di armonizzazione con i principi contabili internazionali e destinate alle imprese che non sono tenute alla applicazione dei principi contabili internazionali. La finalizzazione di tali proposte e il loro eventuale recepimento da parte del legislatore nell'ordinamento civilistico nazionale richiederà un conseguente riesame del presente Principio contabile.

Il presente Principio ha lo scopo di definire i crediti ed i principi contabili relativi alla loro valutazione e rappresentazione nel bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi. Essendo crediti e ricavi due aspetti contabili correlati degli stessi fatti di gestione, i principi contabili relativi alla rilevazione di gran parte dei crediti di imprese mercantili, industriali e di servizi sono strettamente connessi a quelli che regolano il riconoscimento dei ricavi. Pertanto, i principi contabili relativi alla rilevazione dei crediti che originano da ricavi verranno soltanto brevemente richiamati nei termini generali. Verranno qui considerati anche i crediti che sorgono da operazioni diverse da quelle che originano ricavi, quali, ad esempio, quelli finanziari.

Esula da questo principio contabile la problematica connessa alla conversione in moneta avente corso legale nello Stato di partite in moneta estera¹, ai crediti derivanti da operazioni con enti correlati (ad esempio i crediti verso i soci per sottoscrizione di capitale sociale, i crediti per vendite a dipendenti, i crediti verso consociate, ecc.), ed ai crediti derivanti da contratti particolari (leasing², commesse a lungo termine, ecc.).

¹ Vedasi in proposito il Principio contabile 26 "Operazioni e partite in moneta estera".

² Per l'informativa che deve fornire il locatario di beni in leasing a norma del punto 22 dell'art. 2427 Cod. Civ., si rinvia all'Appendice 2 al Principio Contabile 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi".

I CREDITI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

PRINCIPI GENERALI.

Valgono per i crediti il principio generale della rappresentazione veritiera e corretta previsto dall'art.

2423 Cod. Civ., nonché gli obblighi di informazioni complementari e di deroghe previsti dallo stesso articolo.

CLASSIFICAZIONE.

L'art. 2424 Cod. Civ. prevede che nell'attivo dello stato patrimoniale siano indicati³:

A - Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata;

B.III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

2) crediti:

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso controllanti;

d) verso altri.

C.II - Attivo circolante. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili

oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti;

2) verso imprese controllate;

3) verso imprese collegate;

4) verso controllanti;

4-bis) crediti tributari;

4-ter) imposte anticipate;⁴

5) verso altri.

Gli acconti a fornitori, rappresentando diritti ad una cessione di beni e non ad un corrispettivo in denaro, non devono essere esposti tra i crediti, bensì, a seconda della origine, nelle voci B.I.6 - Immobilizzazioni Immateriali / Immobilizzazioni in corso e acconti, B.II.5 — Immobilizzazioni Materiali / Immobilizzazioni in corso e acconti, C.I.5 — Attivo circolante / Rimanenze / Acconti.

Tuttavia gli acconti per acquisti di immobilizzazioni finanziarie sono da iscrivere nella voce B.III.2.d, e gli acconti a fronte di prestazione di servizi, sono da classificare nei crediti, alla voce C.II.5.

I crediti devono essere esposti al netto delle svalutazioni, eventualmente effettuate, ciò per ricondurli al valore presumibile di realizzazione previsto al punto 8 dell'art. 2426 Cod. Civ..

³ I codici alfabetici e numerici sono quelli utilizzati dalla norma.

⁴ Al riguardo chiarisce la Relazione Ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 6/2003 che per le imposte anticipate stante la loro natura "che non è esattamente quello di credito riscuotibile quanto piuttosto di minori imposte da corrispondere in futuro", l'indicazione "imposte anticipate" non è preceduta dal termine "crediti", né dalla preposizione "per".

Nelle situazioni regolate dall'art. 2423-*ter* Cod. Civ., alla classificazione dettata dalla legge possono essere apportate suddivisioni più particolareggiate o raggruppamenti delle voci e devono essere aggiunte altre voci e apportati adattamenti⁵.

Il D. Lgs. 6/2003 richiede che negli schemi di stato patrimoniale, e conseguentemente anche nel conto economico, sia fornita l'informativa degli importi relativi alla contabilizzazione delle imposte differite ed anticipate.

In particolare le imposte anticipate sono scritte, come indicato, nello stato patrimoniale nella voce C) II, punto 4-*ter* "imposte anticipate".

VALUTAZIONE E RILEVAZIONE.

Con riferimento ai criteri di valutazione, il citato D. lgs. 6/2003 ha apportato alcune importanti integrazioni ai criteri previsti dall'art. 2426 c.c., e in particolare ha introdotto al novellato art. 2423-*bis* c.c., esplicitamente che la valutazione delle voci dovrà essere fatta tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato. Inoltre, l'art. 2424-*bis*, comma 5, in ossequio al novellato principio stabilito dall'art. 2423-*bis*, prescrive che le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine siano iscritte nello stato patrimoniale del venditore⁶; corrispondentemente l'acquirente procederà all'iscrizione della somma corrisposta in sede di acquisto iniziale tra i crediti dell'attivo dello Stato patrimoniale.

Sempre in relazione alla valutazione, il Codice Civile stabilisce, al citato punto 8 dell'art. 2426, che i crediti devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione.

Per quanto concerne la valutazione, va inoltre ricordato che la dottrina giuridica ha affrontato il problema della valutazione dei crediti con scadenza non prossima e che non comportino un interesse alcuno o che producano un interesse ad un tasso notevolmente inferiore a quello dei finanziamenti dei quali l'azienda ha bisogno per la sua ordinaria gestione e si ritiene che tali crediti in determinate situazioni in seguito precisate vadano attualizzati, rispettando così il principio della competenza previsto dal punto 3 dell'art. 2423-*bis* Cod. Civ.

NOTA INTEGRATIVA.

Valgono anche per i crediti le disposizioni generali dell'art. 2427 di indicare nella nota integrativa i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato, nonché di indicare le variazioni intervenute nella consistenza.

Inoltre, al punto 2, la stessa norma richiede di indicare le svalutazioni effettuate nell'ultimo esercizio e nei precedenti per quanto riguarda i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie.

Lo stesso art. 2427 richiede, al punto 6, che distintamente per ciascuna voce dei crediti sia indicato nella nota integrativa l'importo di durata residua superiore a cinque anni e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche; al punto 6-*bis*) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio; infine al punto 6-*ter*) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e

⁵ Vedasi, sul tema, il Principio contabile 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi".

⁶ Per ciò che riguarda il trattamento contabile di tali operazioni, si veda anche l'appendice "Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione", al Principio contabile 12.

dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Sempre in base alla normativa civilistica, nella nota integrativa si devono indicare anche:

- le variazioni rispetto all'esercizio precedente, ammesse in casi eccezionali, dei criteri adottati nella valutazione dei crediti, nelle connesse rettifiche di valore e nelle conversioni in moneta avente corso legale nello Stato, nonché le relative motivazioni ed i relativi effetti sul bilancio (art. 2423- *bis*);
- le voci dei crediti previste dallo schema dello stato patrimoniale che siano state raggruppate per favorire la chiarezza del bilancio (art. 2423-*ter*);
- la non comparabilità e l'adattamento della comparazione, o la non possibilità di questo, delle voci dei crediti con quelle dell'esercizio precedente (art. 2423-*ter*).

I CREDITI: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

Dopo aver considerato la normativa civilistica, l'evoluzione della tecnica in materia di bilanci, e tenuto conto del Principio contabile 11 relativo a "Bilancio d'esercizio — Finalità e Postulati", vengono enunciati i principi contabili indicati nei paragrafi successivi, ritenuti corretti ed atti a rilevare, valutare e rappresentare i crediti nel bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi, in un sistema contabile tradizionale a valori storici, nonché atti per l'interpretazione e l'integrazione delle norme di legge in materia.

A. DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E RILEVAZIONE

A.I. I crediti che formano oggetto del presente Principio contabile rappresentano il diritto ad esigere ad una data scadenza determinati ammontari da clienti e da altri. Nelle imprese mercantili, industriali e di servizi tale diritto deriva di solito dalla vendita di prodotti, merci e servizi. I crediti includono anche gli ammontari che devono essere incassati per la vendita di beni diversi da quelli che costituiscono le normali giacenze di magazzino, i prestiti a dipendenti, a clienti ed altri.

A.II.a). Hanno rilevanza per i crediti:

- l'origine;
- la natura del debitore;
- la scadenza.

A.II.b). Relativamente alla loro origine i crediti si distinguono in:

- crediti sorti in relazione a ricavi (tipici i crediti verso clienti) derivanti da operazioni di gestione caratteristica;
- crediti sorti per prestiti e finanziamenti concessi (questi differiscono dai crediti commerciali per non essere connessi a ricavi, bensì ad operazioni che hanno ad oggetto direttamente somme di denaro);
- crediti sorti per altre ragioni (crediti derivanti da operazioni di gestione non caratteristica, crediti verso dipendenti per anticipi su competenze di futura liquidazione, crediti verso l'erario, crediti verso istituti di assicurazione per gli indennizzi, depositi cauzionali, ecc.).

Relativamente alla natura del debitore, i crediti si distinguono, dal punto di vista ragionieristico, in:

- crediti verso clienti;
- crediti verso consociate⁷;
- crediti verso altri.

Infine, relativamente alle scadenze i crediti possono essere:

- a breve scadenza;
- a media o lunga scadenza.

A.II.b).1). I crediti originati da ricavi per operazioni di gestione caratteristica a breve termine sono iscrivibili in bilancio se sono maturati i relativi ricavi.

⁷ Il Codice Civile si limita alle società controllate, collegate e controllanti e non comprende anche società sottoposte a comune controllo.

Sintetizzando, e prescindendo dai casi particolari, detti ricavi devono essere riconosciuti in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni⁸:

- 1) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;
- 2) lo scambio è avvenuto.

In caso di vendita di beni, lo scambio dovrebbe considerarsi avvenuto quando si è verificato il trasferimento del titolo di proprietà. Ciò si considera solitamente avvenuto alla data di spedizione o di consegna per i beni mobili, secondo le modalità contrattuali dell'acquisto ed in base al trasferimento dei rischi dal punto di vista sostanziale, ed alla data della stipulazione del contratto di compravendita per gli immobili⁹ e per i beni mobili per i quali è richiesto l'atto pubblico.

In caso di prestazioni di servizi lo scambio si considera avvenuto quanto il servizio è reso, cioè la prestazione è effettuata.

A.II. b.2). I crediti sorti per ragioni differenti dai ricavi sono iscrivibili in bilancio se sussiste "titolo" al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi verso l'impresa. L'esistenza e le caratteristiche del "titolo" si basano su criteri giuridici.

A.II.c). La natura del debitore assume rilevanza ai fini dei principi contabili essenzialmente in relazione alla esposizione dei valori in bilancio.

In mancanza di indicazioni specifiche, il lettore del bilancio è portato a ritenere che i crediti esposti derivino dall'ordinaria attività commerciale.

È quindi necessario che i crediti siano separatamente evidenziati in bilancio a seconda della natura del debitore, perché è diversa l'informazione e l'interpretazione a seconda che i crediti siano verso clienti o verso altri terzi (e, nell'ambito di questi ultimi, quando rilevante, è necessario conoscere quali terzi tramite la nota integrativa).

Per le stesse esigenze di informazione e di interpretazione del bilancio, anche i crediti verso consociate devono avere indicazione separata. Pari informativa è richiesta per i crediti verso la società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento e verso le altre società che vi sono soggette¹⁰. Ciò è necessario sia perché le operazioni tra consociate o società appartenenti allo stesso gruppo possono essere condotte su una base contrattuale non indipendente, sia perché tali crediti possono avere caratteristiche di realizzo diverse dagli altri crediti. Per consociate si devono intendere, ai fini qui discussi, non solo le imprese controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ., ma anche le imprese che si trovano sotto comune controllo¹¹.

A questa informativa va aggiunta – per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali - quella riferita alle parti correlate come definite ai sensi dell'art. 2391-bis.

Si ricorda che tale articolo prevede che: "Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.

⁸ Vedasi il Principio contabile 11.

⁹ Le operazioni originate da commesse a lungo termine costituiscono oggetto del Principio contabile 23 "Lavori in corso su ordinazione".

¹⁰ Per ciò che riguarda l'informativa contabile sull'attività di direzione e coordinamento di società si rinvia alla Appendice 6 al Principio contabile 12.

¹¹ Vedasi il Principio contabile 12.

I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea".

A.II.d). La scadenza dei crediti assume rilevanza per dare separata evidenziazione in bilancio ai crediti a breve scadenza rispetto a quelli a media o lunga scadenza. Ciò per raggiungere uno degli obiettivi del bilancio, e cioè è quello di dare informazioni sulla situazione finanziaria, obiettivo che richiede che le voci patrimoniali siano classificate a seconda della diversa attitudine a trasformarsi in numerario¹².

La separazione va effettuata sulla base del periodo amministrativo, sono pertanto a breve i crediti che scadono entro l'esercizio successivo, a medio-lungo quelli che scadono oltre.

A.III. I crediti da iscriversi in bilancio devono rappresentare validi diritti ad esigere da clienti e da altri terzi. Nelle imprese mercantili, industriali e di servizi, data la rilevante entità dei crediti, è necessario che essi vengano rilevati mediante un sistema contabile-amministrativo affidabile per strutture e controllo interno.

B. RICHIAMO DEI PRINCIPI CONTABILI GENERALI

I principi contabili generali o postulati del bilancio d'esercizio, di cui i principali sono illustrati nel Principio contabile 11 "Bilancio d'esercizio — Finalità e Postulati", costituiscono i fondamenti dei principi contabili applicati e vanno tenuti pertanto presenti nella valutazione dei crediti.

C. CLASSIFICAZIONE

C.I. La classificazione dei crediti nel bilancio di esercizio deve rispondere al postulato della comprensibilità (chiarezza) in precedenza richiamato.

C.II. L'evidenziazione dei crediti nello stato patrimoniale deve avvenire considerando le varie caratteristiche che i crediti stessi hanno.

C.II.a). Natura del debitore.

In considerazione della natura del debitore i crediti si distinguono in:

- crediti verso clienti (diversi dalle consociate) derivanti dall'ordinaria attività commerciale della gestione;
- crediti verso imprese collegate, controllate e controllanti (ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ.) e verso altre consociate;
- crediti verso soci, con separata indicazione di quelli per versamenti ancora dovuti¹³);
- crediti verso altri.

Quando nell'ambito delle categorie sopra indicate vi sono crediti di importo rilevante verso debitori che hanno peculiari caratteristiche, di cui è importante che il lettore del bilancio abbia conoscenza, tali crediti devono avere separata indicazione nella nota integrativa. Tale principio assume particolare importanza per alcuni crediti verso terzi non clienti (ad esempio rilevanti crediti verso dipendenti, rilevanti crediti verso l'erario, ecc.).

¹² Salvo che il contratto stabilisca tempi diversi per il passaggio di proprietà.

¹³ Da evidenziarsi separatamente nella macroclasse A.

C.II.b). Scadenza.

In considerazione della scadenza i crediti si distinguono in:

- crediti a breve o correnti: e cioè, convenzionalmente, crediti con esigibilità prevista entro i dodici mesi;
- crediti a medio e lungo termine o non correnti: e cioè, convenzionalmente, crediti con esigibilità prevista oltre i dodici mesi.

Ai fini della classificazione in argomento, la scadenza deve essere determinata in base ai termini di fatto del realizzo quando questi contrastino con i presupposti contrattuali o giuridici. Va quindi effettuata una valutazione per determinare quali crediti è ragionevole prevedere verranno incassati entro dodici mesi, tenendo anche conto della destinazione durevole o meno del relativo investimento finanziario. Tale considerazione assume particolare importanza nel caso di crediti verso consociate¹⁴.

C.II.c). Compensazioni.

Gli importi rilevanti di debiti verso con parti le quali si vantano anche crediti devono essere classificati tra le passività di bilancio, a meno che vi sia l'effettiva possibilità di compensazione da un punto di vista legale; analogo criterio è applicabile nel caso di importi rilevanti di crediti verso propri creditori.

C.III. I crediti vanno esposti nello stato patrimoniale al netto della svalutazione, eventualmente effettuata. Anche gli altri accantonamenti stanziati per rettificare i crediti (resi, sconti ed abbuoni, ecc.) e ridurli al valore di presunto realizzo vanno esposti nello stato patrimoniale a riduzione della voce dell'attivo, salvo i casi in cui i crediti cui tali accantonamenti si riferiscono non siano più in essere ovvero le rettifiche comportino il pagamento di somme. In tali casi essi vanno esposti in poste del passivo.

C.IV. *Classificazioni minime*¹⁵.

Da quanto detto in precedenza, deriva che i crediti debbono essere esposti nello stato patrimoniale, nelle classi previste dall'art. 2424 Cod. Civ., A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, B.III. 2) Crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie e C.II — Crediti facenti parte dell'attivo circolante, a seconda della loro natura e destinazione al netto delle svalutazioni, con le seguenti minime classificazioni:

A. Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti:

- a) parte già richiamata
- b) parte non ancora richiamata

B. III.2 — Crediti:

- a) verso imprese controllate
- b) verso imprese collegate
- c) verso controllanti
- d) verso altri:
 - d/1 verso altre consociate
 - d/2 verso altri debitori

¹⁴ Le operazioni con consociate ed altri enti correlati all'impresa esulano dallo scopo di questo Principio Contabile.

¹⁵ Per le holdings industriali e le società finanziarie in genere può essere considerata l'opportunità che i crediti finanziari non immobilizzati vengano iscritti in una apposita voce, contrassegnata dal n. 7, tra le "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni", fornendo separata indicazione di quelli relativi alle società controllate, collegate e controllanti. Corrispondentemente, nel conto economico, tra le rettifiche di valore di attività finanziarie, appare opportuna l'introduzione di una voce n. 19 d), denominata "svalutazioni di crediti finanziari".

C. II — Crediti:

- 1) verso clienti
- 2) verso imprese controllate
- 3) verso imprese collegate
- 4) verso controllanti
- 4-*bis*) crediti tributari
- 4-*ter*) imposte anticipate
- 5) verso altri:
 - a) verso altre consociate
 - b) verso altri debitori

I crediti verso altre consociate, diverse da imprese controllanti, controllate e collegate, (c.d. “imprese sorelle”) vanno iscritti distintamente solo se di importo rilevante.

Ciascuna delle voci dei crediti iscritti fra le immobilizzazioni e nell'attivo circolante deve essere suddivisa in base alla scadenza, come richiesto dall'art. 2424 Cod. Civ.

D. VALUTAZIONE

D.I. *Principio generale.*

I crediti vanno esposti in bilancio al valore di presunto realizzo.

Il primo punto di riferimento è il loro valore nominale, che va però rettificato per tenere conto di:

- perdite per inesigibilità
- resi e rettifiche di fatturazione
- sconti ed abbuoni
- interessi non maturati
- altre cause di minor realizzo

D.II. *Determinazione della rettifica per svalutazione crediti.*

D.II.a). Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato¹⁶, per le perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio.

Detto fondo deve essere sufficiente (adeguato ma non eccessivo) per coprire, nel rispetto del principio di competenza:

- sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi,
- sia quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti.

Deve inoltre coprire le perdite che si potranno subire sui crediti ceduti a terzi per i quali sussista ancora un'obbligazione di regresso.

È noto che i crediti presentano spesso problemi connessi alla loro esigibilità. L'inesigibilità di alcuni crediti, totale o parziale, certa o presunta, può essere già nota al momento della redazione del bilancio, come nel caso di debitori falliti o comunque in dissesto, di liti giudiziarie, di contestazioni, di debitori irreperibili e così via. Per altri crediti potranno le situazioni di inesigibilità, pur essendo intrinseche nei saldi, manifestarsi invece in esercizi successivi a quello della iscrizione dei crediti in bilancio.

¹⁶ Si mantiene in questo documento la denominazione “Fondo” perché nella tenuta della contabilità devono permanere conti aperti alle svalutazioni dei crediti, anche se le svalutazioni stesse non saranno evidenziate separatamente nello stato patrimoniale (devono, però, esserlo nella nota integrativa).

Le perdite per inesigibilità non devono gravare sul conto economico degli esercizi futuri in cui esse si manifesteranno con certezza, ma, in ossequio ai principi della competenza e della prudenza ed al principio di determinazione del valore di realizzo dei crediti, devono gravare sugli esercizi in cui le perdite si possono ragionevolmente prevedere.

Detto obiettivo viene raggiunto sul piano organizzativo-contabile tramite lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti, col quale si mira a coprire sia le perdite di inesigibilità già manifestatesi, sia quelle perdite non ancora manifestatesi ma che l'esperienza e la conoscenza dei fatti di gestione inducono a ritenere siano già intrinseche nei saldi esposti in bilancio e che pertanto si possono ragionevolmente prevedere. Il fondo verrà in seguito utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigibili nel momento in cui tale inesigibilità sarà ritenuta definitiva, momento che sarà determinato in base a considerazioni legali, fiscali o pratiche.

D.II. *b*). Lo scopo del fondo svalutazione crediti è solo quello di fronteggiare le previste perdite sui crediti in bilancio, pertanto il fondo deve essere determinato tramite l'analisi dei singoli crediti e di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto.

Tecnicamente, lo stanziamento al fondo svalutazione crediti deve avvenire tramite:

- analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi;
- stima, in base all'esperienza ed ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio;
- valutazione dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti;
- condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese.

Le analisi e stime devono prendere in considerazione anche i crediti ceduti a terzi per i quali sussista ancora un'obbligazione di regresso¹⁷.

Ad integrazione, od anche, in determinate situazioni (per esempio in presenza di un elevato frazionamento dei crediti) in sostituzione del procedimento sopraddetto, le perdite sui crediti possono essere stimate tramite un procedimento sintetico, applicando cioè determinate formule (ad esempio, una percentuale delle vendite del periodo o dei crediti). È però importante sottolineare che queste formule non possono essere trasformate in una regola. Esse sono solo uno strumento pratico, la cui validità deve essere costantemente verificata; pertanto esse devono essere variate ogniqualvolta mutino le condizioni sulle quali le formule usate si basano. Tali formule sono accettabili soltanto se si raggiungono sostanzialmente gli stessi risultati del procedimento analitico descritto in precedenza.

Uno strumento efficace per la stima delle perdite su crediti è la tenuta di un'aggiornata evidenza dell'anzianità dei crediti divisi per classi temporali di scaduto, nonché un'adeguata procedura di indagine circa le motivazioni della mancata regolarizzazione dello scaduto stesso.

D.II. *c*). Lo scopo del fondo svalutazione crediti è quello di fronteggiare i rischi di perdite sui crediti in bilancio. L'incertezza nella determinazione di tali perdite deve fare applicare criteri di svalutazione prudenziali, da cui dovranno scaturire valori adeguati ma non eccessivi, ma non è accettabile che tramite il fondo si miri a distribuire le perdite sui crediti nei vari esercizi al fine di stabilizzare i risultati di esercizio. Tali obiettivi sono contrari ai postulati del bilancio d'esercizio¹⁸.

D.II. *d*). Resi e rettifiche di fatturazione.

¹⁷ Vedasi paragrafi D.VII. e D.XI.

¹⁸ Vedasi il Principio Contabile 11.

I crediti in bilancio possono non essere totalmente realizzati anche per ragioni diverse dalle vere e proprie perdite per inesigibilità.

È frequente che successivamente alla data di bilancio vi siano resi di merci o prodotti da parte dei clienti o comunque si debba procedere a rettifiche di fatturazione. Le cause possono essere molteplici: merci difettose, merci eccedenti le ordinazioni, differenze di qualità, ritardi di consegna, applicazioni di prezzi diversi da quelli concordati, errori di conteggio delle fatture, e così via.

Anche per questi fatti, se di ammontare rilevante, il bilancio deve contenere un congruo stanziamento, da determinarsi in base all'analisi di ciascuna situazione esistente ed in base a stime che trovino fondamento sull'esperienza e su ogni altro elemento utile.

D.II.e). Sconti ed abbuoni.

Nel determinare il presunto valore di realizzo dei crediti è necessario considerare anche gli sconti ed abbuoni che potranno venire concessi al momento dell'incasso.

A tale riguardo se è prassi rilevante dell'impresa il concedere sconti ed abbuoni al momento dell'incasso di crediti, deve essere stimato l'importo degli sconti ed abbuoni che saranno concessi sui crediti in bilancio e deve essere effettuato un adeguato stanziamento.

Gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio per pagamento a pronta cassa) possono essere rilevati al momento dell'incasso.

D.II.f). Interessi non maturati.

Gli interessi non maturati inclusi nel valore dei crediti non rappresentano ancora un'attività per l'impresa e pertanto vanno riscontati.

D.III. Attualizzazione.

D.III.a). I crediti che si originano dallo scambio di merci, prodotti e servizi sono valori numerari e costituiscono la contropartita dei relativi ricavi. Essi rappresentano conti di disponibilità di denaro a termine. La disponibilità di denaro a termine comporta un immobilizzo finanziario; pertanto, le condizioni di pagamento hanno un effetto diretto sull'ammontare dei ricavi che originano il credito. Se i termini di pagamento sono lunghi, il mantenimento di condizioni finanziarie fisiologiche comporta la necessità di ottenere un corrispettivo, ossia un interesse, per il periodo di indisponibilità del numerario. Tale interesse può essere chiaramente esplicitato ovvero deve ritenersi implicito nel ricavo e quindi nel credito. Nei primo caso l'interesse esplicito deve essere un interesse appropriato; nel secondo caso si rende necessario scorporare dal prezzo un interesse appropriato, cioè il corrispettivo finanziario.

Vi possono quindi essere tre situazioni. Quella meno complessa è data dal caso di crediti originati da ricavi chiaramente scindibili, a causa delle condizioni contrattuali stabilite dalle parti, tra prezzo di vendita di beni o servizi ed interessi per dilazione di pagamento. In tal caso, parte degli interessi addebitati devono essere considerati di competenza dello o degli esercizi successivi, sino alla scadenza del credito.

L'altra situazione è rappresentata dal caso di crediti a media e lunga scadenza, con interesse non esplicitato per i quali vi sono motivi per ritenere che il credito contenga una componente di interessi anche se ciò non è stato esplicitamente stabilito od evidenziato. Vi è inoltre la situazione in cui gli interessi espliciti siano notevolmente inferiori a quelli che devono ritenersi appropriati¹⁹.

¹⁹ Fattispecie analoga può presentarsi nel caso di cessione di altri beni aziendali, quali, per esempio, immobilizzazioni finanziarie o materiali e per finanziamenti concessi a tassi significativamente inferiori a quelli di mercato.

D.III.b). La presenza di crediti con termini lunghi di incasso pone il problema dello scorporo dell'interesse, ossia dell'attualizzazione di tali crediti e si rende quindi necessario identificare:

- quali crediti devono essere attualizzati;
- il tasso d'interesse da utilizzare;
- il periodo in cui il credito va attualizzato.

D.III.b.1). Ai crediti di cui all'ultimo capoverso del paragrafo D.III.a). che rappresentano il diritto ad esigere ammontari a date future determinate o determinabili e che non comportano un interesse o che comportano un interesse irragionevolmente basso va attribuito, alla data in cui il credito sorge, un interesse ad un tasso appropriato: si raccomanda di attualizzare tali crediti con iscrizione degli interessi impliciti a riduzione dei ricavi che hanno originato il credito che comporta l'interesse implicito e, in contropartita, tra i risconti passivi. Il risconto parteciperà alla formazione dei risultati futuri in funzione della maturazione degli interessi attivi²⁰.

Tale principio non si applica:

- ai crediti originati nel corso della gestione normale per i quali è previsto l'incasso entro l'esercizio successivo²¹;
- agli acconti ed in generale agli ammontari che non richiedono restituzione in futuro in quanto vanno a fronte del prezzo di beni acquistati (esempio: depositi o pagamenti parziali a fronte di costruzioni in corso, anticipi per l'acquisto di beni e servizi, ecc.);
- ai crediti che hanno un tasso d'interesse basso in quanto:
 - vi sono garanzie di terzi o specifiche norme di legge,
 - l'interesse attivo non è tassabile al percipiente;
- agli ammontari che intendono rappresentare garanzie o cauzioni date all'altra parte di un contratto (depositi, parte di un credito che verrà incassato alla scadenza del periodo di garanzia).

L'interesse attivo va riconosciuto sulla durata del credito. L'interesse da rilevarsi in ciascun periodo amministrativo o frazione in cui dura il credito deve essere quello maturato in tale periodo. L'interesse, cioè la differenza tra il valore nominale del credito (inclusivo dell'interesse se è esplicito) ed il suo valore attuale va riconosciuto sulla durata del credito proporzionalmente al credito in essere. Tale differenza va quindi ripartita in modo tale che l'interesse venga riconosciuto ad un tasso costante sul credito residuo finché non sia interamente incassato²².

Nel caso di incassi anticipati rispetto alle scadenze, gli ammontari incassati riducono il credito residuo nonché gli interessi che matureranno.

Qualora non si proceda all'attualizzazione occorre indicare nella nota integrativa le informazioni previste al paragrafo E.g).

D.III.b.2). La scelta del tasso d'interesse da compararsi con il tasso d'interesse esplicito per accertarne la ragionevolezza o per scorporare l'interesse implicito nel ricavo richiede appropriata valutazione.

L'obiettivo teorico dovrebbe essere quello di approssimare il tasso che sarebbe risultato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione similare con termini e condizioni

²⁰ La metodologia alternativa della rettifica diretta del credito è da ritenersi meno agevole ai fini della comprensione del bilancio.

²¹ Esulano da questo documento i crediti di banche ed altri istituti di finanziamento e le operazioni tra consociate.

²² In altri termini, l'interesse maturato in ciascun periodo è pari all'interesse sul credito non ancora incassato all'inizio del periodo per la durata del periodo meno l'interesse sul credito esistente all'inizio del periodo ma scadente durante il periodo per il tempo che va dalla data di scadenza alla fine del periodo stesso.

comparabili con l'opzione di pagare ad un prezzo a pronti o ad un prezzo a termine e tale ultimo prezzo avesse tenuto conto di un appropriato tasso d'interesse di mercato per il tempo della dilazione. Da un punto di vista pratico, il riferimento immediato va pertanto al tasso d'interesse di mercato prevalente per il finanziamento di crediti con dilazione ed altri termini e caratteristiche simili. Nel caso in cui tale mercato sia mancante o insufficiente va scelto un tasso realistico per l'impresa con vendite con dilazione eccedente l'anno, con riferimento al tasso per l'approvvigionamento di fondi esterni per il finanziamento della gestione tipica o caratteristica dell'impresa (esclusi quindi i prestiti per il finanziamento di immobilizzazioni tecniche), come ad esempio scoperti bancari, ecc.²³.

D.III.b.3). Il tasso d'interesse è quello della data dell'operazione, cioè del tempo in cui sorge il credito e l'impresa concede la dilazione di pagamento. Tale tasso ed il valore attuale del credito, non vanno quindi modificati durante la durata del credito; il valore del credito va però modificato per gli eventuali problemi connessi alla sua esigibilità.

D.III.c). Vi sono casi in cui l'impresa è a conoscenza, al momento della stipula del contratto, che, nonostante la scadenza inferiore all'anno specificatamente indicata nel contratto stesso, il credito verrà incassato in un tempo marcatamente superiore all'anno. In tali casi, il credito va attualizzato secondo le regole indicate in questo documento. La predetta conoscenza deve essere oggettivamente dimostrabile sulla base dell'esperienza o di altri fattori obiettivi. Il previsto termine di scadenza deve essere ragionevole sulla base dei predetti fattori.

D.IV. Crediti incassabili con un'attività diversa dai fondi liquidi.

I crediti incassabili con un'attività diversa dai fondi liquidi vanno valutati al valore corrente di tali attività. Se il debitore ha l'opzione di pagare con fondi liquidi o con altra attività, il credito, per il principio della prudenza, deve essere esposto al minore tra il valore incassabile per contanti ed il valore corrente delle attività. Se l'opzione è del creditore, va usato l'ammontare relativo alla scelta che si prevede verrà effettuata. Eventuali rettifiche al valore originario così iscritto vanno imputate al conto economico.

D.V. Crediti da incassarsi con attività diverse dai fondi liquidi originariamente previsti.

Nel caso in cui a fronte di crediti che avrebbero dovuto essere incassati per contanti verranno ottenute attività diverse dai fondi liquidi, tali crediti vanno esposti in bilancio al minore tra il pagamento per contanti ed il valore corrente delle attività che verranno ricevute.

D.VI. Crediti dati a garanzia di prestiti.

I crediti dati a garanzia di prestiti vanno mantenuti nello stato patrimoniale. La garanzia va esposta tra i conti d'ordine, fornendo, ove necessario, ulteriori informazioni nella nota integrativa.

D.VII. Cessione di crediti (per le cambiali vedasi paragrafo D.XII).

Le operazioni di cessione di crediti generalmente con società di factoring (di seguito indicate "factor") possono avere finalità diverse:

- garanzia da rischi d'insolvenza, nel caso di cessione senza azione di regresso;

²³ Se l'impresa che vende a dilazione finanziaria la propria produzione con ricorso al credito esterno, può essere appropriato utilizzare un tasso d'interesse che rappresenti il costo medio dei finanziamenti utilizzati per finanziare la produzione. Vanno ovviamente esclusi i finanziamenti a tassi agevolati assunti per la costruzione degli impianti, ecc.

- finanziaria, quando il “factor” anticipa al cedente degli ammontari a fronte dei crediti ceduti;
- mandato all'incasso, quando il “factor” si limita a curare la riscossione per conto del cedente.

D.VII.a) Crediti ceduti senza azione di regresso (pro soluto).

I crediti ceduti in modo definitivo (pro soluto) senza azione di regresso, e per i quali il rischio d'insolvenza è trasferito al cessionario nella sostanza, ancorché diversamente qualificati (vedere secondo capoverso successivo), devono essere rimossi dal bilancio e l'utile o la perdita devono essere riconosciuti per la differenza tra il valore ricevuto ed il valore cui erano iscritti in bilancio.

Qualora contrattualmente siano previste clausole miranti a frazionare il rischio d'insolvenza tra il cedente e il cessionario, con la previsione di un incremento o di un decremento dell'importo ricevuto dal cedente in relazione al mancato incasso, entro le scadenze previste, di parte dei crediti ceduti, si dovrà mettere in evidenza nei conti d'ordine l'ammontare degli eventuali rischi, fornendo, ove necessario, ulteriori informazioni in nota integrativa.

Alle cessioni ancorché qualificate pro soluto, che prevedono la possibilità di un'azione di regresso, qualora il “factor” non incassi dal debitore l'importo del credito ceduto alla scadenza prevista, si applica la metodologia di contabilizzazione delle cessioni pro solvendo.

D.VII.b). Crediti ceduti con azione di regresso (pro solvendo).

I crediti ceduti con azione di regresso (pro solvendo) vanno normalmente rimossi dallo stato patrimoniale e sostituiti con l'ammontare dell'anticipazione ricevuta e col credito nei confronti del “factor” per la differenza tra il valore nominale del credito ceduto e l'anticipazione ricevuta (quest'ultimo ammontare sarà restituito dal “factor” al cedente al momento dell'incasso dal debitore ceduto), mettendo in evidenza l'ammontare del rischio di regresso nei conti d'ordine, fornendo ove necessario, ulteriori informazioni nella nota integrativa e iscrivendo l'eventuale fondo rischi nel passivo di stato patrimoniale. Le commissioni passive che il cedente riconosce al “factor” andranno imputate a conto economico.

Alternativamente è consentito considerare i crediti come dati in garanzia a fronte dei prestiti ricevuti e pertanto mantenere in bilancio tali crediti, iscrivendo nelle apposite voci dell'attivo di stato patrimoniale l'ammontare dell'anticipazione ricevuta (al netto delle commissioni) e nel passivo il debito verso il “factor” per uguale ammontare, mettendo inoltre in evidenza nella nota integrativa l'importo nominale dei crediti ceduti.

Gli interessi dovuti al “factor” sugli ammontari anticipati vanno imputati a conto economico nel rispetto del principio della competenza.

D.VII.c). Mandato all'incasso. Qualora il “factor” curi semplicemente la riscossione del credito impegnandosi a versare al cedente l'ammontare dei crediti ceduti alla scadenza degli stessi, tali crediti sono mantenuti nell'attivo dello stato patrimoniale del cedente; le commissioni passive che il cedente riconosce al “factor” andranno imputate a conto economico.

D.VII.d) Cessione di crediti futuri.

Le operazioni di cessione al “factor” possono riguardare anche crediti che sorgeranno in futuro in dipendenza di un rapporto già esistente (come un contratto di somministrazione) o in seguito alla stipulazione di contratti; in tal caso nei conti d'ordine si dovranno mettere in evidenza gli impegni assunti.

Le anticipazioni eventualmente erogate dal “factor” vanno iscritte nell'appropriata voce dell'attivo di stato patrimoniale avendo come contropartita il debito verso il “factor”.

D.VIII. Cambiamento sostanziale dei termini di pagamento.

Se un credito incassabile entro un anno viene trasformato in un credito a lungo termine²⁴, la differenza tra il valore del credito iscritto in bilancio ed il valore attuale dei futuri pagamenti da ricevere secondo i nuovi accordi va riconosciuta come perdita. Il tasso d'interesse da utilizzare è il tasso d'interesse solitamente utilizzato per l'attualizzazione di tali crediti a lungo termine al momento del cambiamento. Il credito deve essere evidenziato nello stato patrimoniale tra le Immobilizzazioni Finanziarie (voce B.III.2).

D.IX. Interessi di dubbio incasso.

È necessario osservare che con il D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 è stata data attuazione alla Direttiva UE 2000/35 CE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Le disposizioni legislative prevedono l'automatica applicazione degli interessi dalla scadenza del termine di pagamento in base al tasso d'interesse diffuso semestralmente dal Ministero dell'Economia. Se il termine non è fissato contrattualmente, gli interessi decorrono dopo trenta giorni a partire, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura, di ricevimento delle merci o prestazione dei servizi, ovvero dalla data di accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali. Al riguardo, quando l'incasso di interessi è dubbio va effettuato uno stanziamento nel fondo svalutazione crediti in relazione alla possibilità di recupero.

D.X. Interessi soggetti a condizione.

Talvolta dei contratti prevedono il pagamento di interessi al verificarsi di determinati eventi. Tali interessi vanno riconosciuti solo al momento in cui l'incasso è certo, che solitamente coincide con l'incasso stesso.

D.XI. Cambiali attive (o effetti attivi).

D.XI.a). Le cambiali attive (intendendosi come tali i pagherò diretti, le cambiali tratte accettate e non accettate) non presentano sostanziali differenze rispetto agli altri crediti. Esse hanno normalmente una maggiore negoziabilità e più snelle procedure per il loro recupero.

D.XI.b). I principi contabili applicabili in generale ai crediti sono quindi applicabili anche alle cambiali attive.

D.XI.c). Le cambiali attive scontate o cedute a terzi non ancora incassate alla data di bilancio vanno trattate analogamente alla cessione dei crediti (vedasi paragrafo D.VII.).

D.XI.d). Le “ricevute bancarie” utilizzate molto spesso in pratica non costituiscono titoli di credito, bensì strumenti per l'incasso dei crediti. La loro cessione alle banche non costituisce da un punto di vista sostanziale sconto di titoli di credito e, pertanto, il credito non va rimosso dal bilancio fino all'incasso²⁶.

²⁴ Trattasi di operazioni che hanno carattere non ricorrente.

²⁵ Il trattamento contabile descritto in questo paragrafo si applica anche a sostanziali variazioni dei termini di pagamento di crediti a lungo termine.

²⁶ L'uso delle ricevute bancarie comporta di solito un mandato all'incasso conferito alla banca che dopo aver determinato una valuta media accredita temporaneamente l'ammontare in un conto indisponibile; successivamente, alla scadenza corrispondente alla valuta media, la banca accredita l'ammontare nel normale conto corrente di corrispondenza “salvo buon fine”. La banca può anche accreditare immediatamente il conto

D.XII. Interessi su crediti e cambiali attive.

D.XII.a). Gli interessi attivi su crediti e cambiali attive vanno riconosciuti per competenza, proporzionalmente al credito in essere.

D.XII.b). Se i crediti o le cambiali attive ceduti per finanziamenti comportano un interesse attivo, anche se derivante da attualizzazione, l'interesse attivo su crediti e cambiali attive, e l'interesse passivo sul finanziamento vanno riconosciuti per competenza separatamente: cioè, gli interessi attivi proporzionalmente al credito ed alla durata residui e gli interessi passivi proporzionalmente al debito per lo sconto od il finanziamento ed alla durata residui. Per i crediti e le cambiali attive scadenti entro dodici mesi originati da operazioni commerciali (vendita) gli interessi passivi derivanti dallo sconto o da altre operazioni di finanziamento non vanno riscontati nel caso in cui la scadenza cada nel periodo amministrativo successivo, in quanto per tali crediti e cambiali attive si presume che il ricavo includa una componente finanziaria per la quale non si procede alla separazione mediante attualizzazione, come indicato nel paragrafo D.III.

D.XIII. Crediti in Euro con clausola di rettifica incrementativa per adeguamento al mutato potere d'acquisto della moneta.

Nel caso di crediti in Euro con termini contrattuali di rettifica incrementativa per l'adeguamento al mutato potere d'acquisto della moneta, il valore del credito va aumentato nel momento in cui scatta la rettifica, con accredito al conto economico.

D.XIV. Crediti per operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine

I crediti per operazioni di compravendita che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine delle attività oggetto di transazione (rientrano nell'ambito di tale disciplina sia i pronti contro termine che le operazioni di prestito titoli) sono iscritti al prezzo a pronti corrisposto e sono valutati applicando i criteri generali dei crediti previsti al punto 8 dell'art. 2426 cod. Civ..

I proventi relativi a queste operazioni, ivi compresa la differenza tra il prezzo a pronti e il prezzo a termine da incassare alla scadenza dell'operazione sono iscritti nel conto economico per le quote di competenza dell'esercizio in relazione alla durata.

In particolare, con riferimento all'ipotesi del finanziamento, l'acquirente a pronti procederà all'iscrizione della somma corrisposta in sede di acquisto iniziale tra i crediti dell'attivo dello stato patrimoniale. A fine esercizio, rileverà un rateo attivo per la quota di competenza dell'esercizio dei proventi finanziari pattuiti per il finanziamento concesso, pari alla differenza tra i due prezzi pattuiti. Attraverso il rateo si fa concorrere la remunerazione pattuita a termine per il finanziamento concesso alla determinazione del reddito, lungo la durata del contratto.

corrente di corrispondenza direttamente o attraverso un conto transitorio di accreditamento salvo buon fine. Anche in questi casi il credito non va rimosso dal bilancio fino all'incasso, e l'importo accreditato va evidenziato come un debito verso la banca in quanto la medesima effettua un'anticipazione su tali crediti. Secondo l'Accordo Interbancario (AB) le ricevute bancarie sono documenti non ammessi allo sconto.

Con riferimento all'ipotesi del prestito del bene, le rilevazioni contabili dell'acquirente sono le seguenti:

- i mezzi finanziari utilizzati per l'acquisto iniziale saranno iscritti come crediti e classificati tra le attività del circolante o tra quelle immobilizzate in base alla durata contrattuale, limitatamente alla parte corrispondente al prezzo pattuito per la futura retrocessione del bene;
- la parte corrisposta al venditore in relazione al godimento temporaneo del bene è iscritta tra i risconti attivi ed addebitata gradualmente in funzione della competenza economica, ovvero pro-rata temporis, al conto economico;
- i frutti eventualmente derivanti dal bene sono rilevati nel Conto Economico secondo il principio della competenza e classificati in base alla loro natura²⁷.

E. NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa deve fornire, quando applicabile, le seguenti informazioni sui crediti:

a) il principio di valutazione dei crediti ed i criteri di determinazione della rettifica per svalutazione crediti, nonché l'ammontare di questa, se non già eventualmente evidenziata nello stato patrimoniale;

b) crediti verso consociate, soci ed altre parti correlate all'impresa, nonché i crediti verso la società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento e verso le altre società che vi sono soggette e informazioni su tali conti²⁸;

c) l'entità dei crediti con scadenza oltre i 5 anni, e con specifica ripartizione per aree geografiche²⁹;

d) i crediti relativi a commesse a lungo termine ed il loro modo di determinazione³⁰;

e) per i crediti incassabili oltre l'anno, se di ammontare particolarmente rilevante, il tasso d'interesse e le scadenze;

f) per i crediti infruttiferi attualizzati, se di ammontare significativo, il tasso di attualizzazione;

g) per i crediti di cui al paragrafo D.III.b.1), se significativi e non attualizzati, occorre indicare i motivi della mancata attualizzazione e l'effetto sul conto economico e sullo stato patrimoniale per ogni esercizio successivo;

h) per i crediti per i quali permane un'obbligazione di regresso, l'importo dei crediti ceduti, se rilevante, anche se già rilevato nei conti d'ordine;

i) crediti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine del bene, nonché importi rilevanti di crediti che soggiacciono a forme di vincolo (ad esempio a garanzia di propri creditori), anche se già indicato nei conti d'ordine;

l) il metodo con cui viene accreditato al conto economico l'interesse non maturato di cui al paragrafo D.III.b.1);

m) la concentrazione di crediti in uno o pochi clienti ed ogni altra posizione di rischio significativa;

²⁷ Per una più dettagliata analisi della contabilizzazione delle operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione si rinvia all'Appendice 5 al Principio contabile 12.

²⁸ Le operazioni con consociate, soci ed altre parti correlate all'impresa esulano dallo scopo di questo Principio Contabile.

²⁹ Coerentemente con la sua funzione informativa, e nonostante il non chiaro riferimento dell'art. 2427 numero 6, deve ritenersi che la richiesta in argomento riguardi tutti i crediti della società; respingendo così una interpretazione volta a limitare tale informativa ai crediti di durata superiore a cinque anni.

³⁰ Le commesse a lungo termine costituiscono oggetto del Principio contabile 23, cui si rinvia.

- n) ammontari di crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul conto economico, se significativo;
- o) ammontari significativi di crediti in moneta estera;
- p) ogni altro fatto di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per la corretta e completa interpretazione del valore dei crediti in bilancio³¹.

Le informazioni da fornire nella nota integrativa previste dalla Commissione sono più ampie di quelle stabilite dall'art. 2427 e da altri articoli del Codice Civile (i quali dettano il contenuto minimo della nota stessa), e, in caso di rilevanza, devono essere considerate come configuranti informazioni complementari obbligatorie ai sensi dell'art. 2423. Va inoltre osservato che alcune informazioni che secondo i principi contabili dovrebbero essere esposte nella nota integrativa perché direttamente attinenti al bilancio, sono da indicare secondo la legge (art. 2428) nella relazione sulla gestione.

Ciò riguarda, tra l'altro:

- a) i rapporti, nonché i contenuti dei conti e delle operazioni con imprese controllate, collegate e altre consociate (cioè imprese che direttamente o indirettamente controllano o sono controllate o si trovano sotto unico controllo), come già indicato nel capitolo sullo stato patrimoniale del Principio contabile 12, cui si rinvia;
- b) i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati. Per una più dettagliata analisi dell'informativa sull'attività di direzione e coordinamento sulla società, si rinvia alla apposita appendice al Principio contabile 12.

Poiché tali informazioni, che secondo i principi contabili dovrebbero essere esposte nella nota integrativa, sono esposte nella relazione sulla gestione che non è parte integrante del bilancio, è indispensabile che la nota integrativa faccia un chiaro ed esplicito rinvio a detta relazione per ciò che riguarda queste informazioni.

³¹ Riguardo all'informativa da fornire in nota integrativa sulle attività per imposte anticipate e sui crediti tributari si rinvia al Principio Contabile 25 "Il trattamento contabile delle imposte sul reddito".